

Meno formalismi nell'indicazione dell'attività

Il Codice del terzo settore (Cts) prevede cinque requisiti necessari per assumere la qualifica di Ets (Ente del terzo settore), uno dei quali è l'esercizio di una o più delle attività elencate nell'art. 5 del Codice, considerate di interesse generale dal legislatore. L'elenco appare dunque tassativo e comprende 26 distinti ambiti, ciascuno identificato da una lettera dell'alfabeto. Pertanto qualora un ente decida di entrare a far parte della categoria degli Ets, dovrà indicare nel proprio statuto l'attività, tenendo conto di quell'elenco, dovendo

essere riconducibile ad uno o più di quegli ambiti. L'elencazione delle 26 tipologie comprende sia le attività che storicamente svolgono gli enti non profit, sia attività che possiamo definire

nuove, in cui gli Ets possono avere un ruolo fondamentale per la promozione dell'interesse generale come, ad esempio, la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata. Tale elencazione, se pur disomogenea in termini di classificazioni, è caratterizzata da categorie generali, da categorie più specifiche e da attività con specifici riferimenti normativi, per cui potrebbe rendere difficoltoso circoscrivere il reale ambito di azione degli enti. Un grande merito della riforma è quello di aver definitivamente chiarito che anche un ente non profit può esercitare un'attività imprenditoriale purché lo scopo resti non lucrativo e non ci sia distribuzione degli utili, né diret-

ta, né indiretta.

Con riferimento all'attività svolta il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che non è possibile indicare nell'atto costitutivo o nello statuto dell'Ente tutte le attività elencate all'art. 5 Cts, perché in tal modo si eluderebbero gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi, nonché il diritto degli associati a conoscere chiaramente attività e finalità dell'ente. Ugualmente non sarebbe ammesso un generico riferimento (per relationem) alle attività descritte

Sebbene ragioni di opportunità possano indurre a descrivere l'attività dell'ente riprendendo le parole utilizzate nell'art. 5 del Cts, ciò tuttavia non pare necessario

all'art. 5, il che può far pensare sia necessario trascrivere alla lettera l'attività ivi riportata, con l'indicazione della lettera di riferimento.

Avvicinandosi l'operatività del nuovo registro Runtts (registro unico nazionale del terzo settore), cui devono iscriversi gli Ets, sul punto si è espressa la Commissione massime del terzo settore del Consiglio notarile di Milano. La Commissione, con la massima n. 6, chiarisce che l'art. 5 del Cts non impone di indicare le attività dell'ente riproducendo nell'atto costitutivo o nello statuto l'esatto contenuto letterale di una o più delle lettere elencate nel codice; la formulazione lessicale scelta nella redazione dell'oggetto dell'attività può, invece, discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile. Quindi, sebbene ragioni di opportunità possano indurre a descrivere l'attività dell'ente riprendendo le parole utilizzate nell'art. 5

o richiamando le singole lettere che compongono l'elenco legislativo, ciò non pare necessario.

L'atto costitutivo o lo statuto potrebbero pertanto, ad esempio, ulteriormente specificare l'attività che l'ente intende svolgere, rispetto a quella descritta nell'articolo 5 del Cts, limitandone l'ambito oppure descrivendola nel dettaglio o, ancora, fornendo esempi di come essa sarà esercitata. Inoltre, poiché alcune delle lettere dell'art. 5 del Cts contengono molteplici attività, l'ente può scegliere di indicare solo quelle realmente svolte. In caso contrario si darebbe un'immagine distorta dell'ente, eludendo quegli obblighi di trasparenza e conoscibilità che permeano l'intera riforma; né può certo imporsi all'ente di indicare nell'oggetto sociale attività che esso non intende svolgere.

Pertanto non è necessario che l'atto costitutivo (e/o lo statuto) di un Ets riporti l'esatta e letterale menzione delle attività così come esse sono descritte all'art. 5 del Cts, potendo la formula lessicale scelta discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile. Inoltre, giacché nessun limite pone il Cts al riguardo, l'ente può scegliere di indicare nel suo atto costitutivo e/o nello statuto solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle lettere nelle quali si divide l'art. 5 del Cts o indicare congiuntamente attività descritte all'interno di lettere diverse.

Maria Nives Iannaccone,
membro della Commissione
massime per il Terzo settore
del Consiglio notarile
di Milano

—© Riproduzione riservata—